

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I - 12/02/2024, N. 3761

(Omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova, con decreto del 25-11-2021, accoglieva il ricorso proposto da Sa.Ca. nei confronti dell'ex coniuge Ob.Ma., ex art. 9 l.n.878/1970, e revocava l'assegno divorzile dell'importo di Euro 260,00 mensili, disposto in suo favore con la sentenza di scioglimento del matrimonio.
2. Con decreto n.721/2021, pubblicato il 7-12-2021, la Corte d'appello di Genova accoglieva parzialmente il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale suindicato da Ob.Ma., alla quale riconosceva l'assegno divorzile nell'importo di Euro 130,00 mensili, in relazione alla finalità perequativa e compensativa dello stesso, dovendo escludersi, in ragione della dimostrata convivenza more uxorio stabile e duratura tra la reclamante e tale En.Ar., la debenza dell'assegno solo in relazione alla componente corrispondente alla finalità assistenziale, come da giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 32191/2021).
3. Avverso questa sentenza Sa.Ca. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di Ob.Ma., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la "Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 e n. 3, C.p.c., in relazione all'art. 5 della Legge 898/1970; Nullità della sentenza per violazione art. 132 n. 4 cpc per motivazione inesistente e/o illogica in relazione all'accertamento del pre-requisito della "mancanza di mezzi adeguati", di cui al VI comma l'art. 5 Legge 898/1970", per non avere la Corte di merito motivato, né concretamente applicato alcun parametro di riferimento per accertare se la Ob.Ma. non disponga all'attualità di un livello reddituale più che proporzionato all'impegno profuso durante la vita familiare, ed anzi ad esso decisamente superiore; ii) con il secondo motivo la "Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 C.p.c. dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 132 n. 4 cpc per motivazione inesistente e illogica in relazione alle modalità di accertamento del presupposto di fatto per il riconoscimento della componente perequativa dell'assegno divorzile", per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il sacrificio lavorativo e personale della Ob.Ma., a seguito di una presunta costrizione del marito, solo perché da quest'ultima "affermato", adducendo, nelle ultime due righe di pagina 3, una motivazione meramente apparente, e quindi nulla ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in quanto del tutto priva di supporto istruttorio, in violazione dell'art. 115 c.p.c.; deduce che la valutazione del contributo, fornito dalla richiedente l'assegno, alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune (ciroscritto al perdurare della vita coniugale) avrebbe dovuto accertarsi in relazione alle emergenze istruttorie, se ed in quanto sussistenti; iii) con il terzo motivo la "Violazione e/o falsa

applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 C.p.c.artt. 115,116, II comma -117 117- 228 c.p.c. e 101 c.p.c. in relazione all'accertamento del presupposto di fatto per il riconoscimento della componente perequativa dell'assegno divorzile", per avere la Corte di merito elevato a mezzo di prova le dichiarazioni a se favorevoli rese dalla parte stessa nell'ambito di un interrogatorio non formale nel giudizio divorzile, per di più assunto, per l'appunto, in tutt'altro procedimento e comunque in violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; iv) con il quarto motivo la "Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 C.p.c. , della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, dell'art. 191 c.c, comma 1 e 2, in relazione alla omessa valutazione delle attribuzioni patrimoniali già conseguite dalla richiedente l'assegno divorzile in esito allo scioglimento del regime di comunione legale tra i coniugi", poiché il mutato assetto giurisprudenziale non potrebbe escludere a priori la valenza di eventuali circostanze di fatto sopravvenute, atte ad estinguere anche la componente compensativa dell'assegno divorzile; deduce che, diversamente opinando, si verificherebbe una cristallizzazione delle rispettive posizioni tale per cui l'assegno divorzile non sarebbe mai soggetto a revoca o modifica, pur ricorrendo giustificati motivi sopravvenuti idonei ad alterare l'assetto patrimoniale pregresso, concordato o giudizialmente stabilito in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale, con un paradossale - ed illegittimo - effetto abrogativo degli artt. 5 e 9 della Legge 898/1970; in quest'ottica, a parere del ricorrente, non sarebbe sufficiente invocare la disparità della situazione economico-reddituale tra le parti, e sul richiedente l'assegno di mantenimento graverebbe l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di uno specifico nesso causale tra tale eventuale disparità e la necessità di ristorare un sacrificio personale, ossia dimostrare l'assunzione di un ruolo endo-familiare che, da un lato, abbia apportato benefici concreti e tangibili al nucleo familiare e, dall'altro, abbia permesso al coniuge, che si assume economicamente forte, di godere di tale contributo per l'accrescimento della propria situazione economico-reddituale; deduce, infine, che nella specie l'esigenza di riequilibrio era già stata assolta dal regime patrimoniale prescelto dalle parti in costanza di matrimonio, ossia allorché i coniugi decisero di scegliere, ai sensi dell'art. 159 c.c., nel testo modificato dall'art. 41, Legge 151 del 1975, il regime patrimoniale della comunione legale, introdotto successivamente alla costituzione del vincolo matrimoniale tra le parti in epigrafe, risalente al 1969.

6. I motivi possono esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni tra loro connesse e che vanno scrutinate tenendo necessariamente in considerazione l'ambito di cognizione proprio del giudizio di revisione, ex art. 9 della Legge 898/1970. Occorre premettere che, nel caso di specie, non è più in discussione che sia sopravvenuta, rispetto alla situazione esistente al momento della sentenza n.18/2010 della Corte d'appello di Genova con cui era stato riconosciuto l'assegno divorzile all'ex moglie, l'instaurazione da parte di quest'ultima di una relazione stabile e duratura, con relativo progetto di vita, né è in discussione che la convivenza more uxorio non abbia rilievo sulla componente assistenziale dell'assegno divorzile, nel senso che la Corte di merito ha accertato che detta componente non spetta più all'odierna controricorrente, con statuizione non censurata da quest'ultima.

Occorre rimarcare che, poiché si verte in tema di revisione ex art. 9 citato, la convivenza more uxorio costituisce un fatto sopravvenuto rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato *rebus sic stantibus* che potrebbe configurarsi come non più attuale e idoneo a regolare il modificato assetto di interessi post-coniugali. E' stato infatti chiarito da questa Corte, sempre in tema di revisione dell'assegno divorzile, che il

giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2022).

7. Tanto precisato, va innanzitutto osservato che, essendo stato l'assegno già riconosciuto in sede di giudizio divorzile, non può mettersi ora in discussione che, in allora, l'assegno non fosse dovuto, e ciò perché ne era stata riconosciuta la debenza con la citata sentenza n.18/2010: sia per la finalità assistenziale, sia per quella perequativa-compensativa, in base a quanto risulta implicitamente accertato dalla Corte di merito con il decreto oggetto dell'odierna impugnazione. Di conseguenza, non può operarsi, nel presente giudizio, una diversa ponderazione dei presupposti necessari per il riconoscimento ab origine dell'assegno divorzile e, anche, delle correlate condizioni economiche delle parti già effettuata, ovviamente con i dati e le risultanze dell'epoca, con la citata sentenza del 2010, con l'ulteriore corollario che il ricorrente non può ora negare il ruolo endo-familiare dell'ex moglie svolto durante la vita matrimoniale.

8. In quest'ottica e così inquadrato l'ambito di cognizione, entro il quale deve svolgersi il presente giudizio, i motivi secondo e terzo, che sono sostanzialmente diretti a contestare la sussistenza e la dimostrazione del contributo familiare dell'ex moglie, sono inammissibili, e così anche il quarto, con il quale il ricorrente, sempre al fine di negare che occorra "compensare" il suddetto contributo, assume anche che debba valorizzarsi il regime patrimoniale scelto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio.

9. Per contro, certamente, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenze nn. 18287 del 2018 e 32191 del 2021, il giudice di merito deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, nonché deve anche verificare se persista il presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati (Cass. S.U. 32191/2021 citata), sempre in dipendenza del fatto sopravvenuto.

Infatti, come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di "giustificati motivi" e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (cfr. Cass. 354/2023).

Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.

10. Nel caso di specie, la Corte d'appello si è limitata ad effettuare un'operazione matematica di dimezzamento dell'assegno divorzile originariamente riconosciuto, senza precisare quale fosse il "peso" della componente assistenziale non più dovuta, ove individuabile in base alla sentenza di divorzio, ma, soprattutto e prima ancora,

senza accertare quale fosse l'incidenza della sopravvenienza sull'adeguatezza dei mezzi della beneficiaria e quale la rinnovata comparazione delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.

Resta da aggiungere che l'aspetto della nuova condizione economica dell'ex moglie, come fatto impeditivo derivante dalla sopravvenuta convivenza more uxorio, doveva essere specificamente allegato e dimostrato dall'ex marito, poiché l'onere probatorio sul punto grava sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass.3645/2023). Pertanto, la Corte di merito, una volta ritenuta provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, avrebbe dovuto accertare, in presenza di allegazioni e offerta di prova dell'ex marito, se e in che termini fossero discese, dalla nuova relazione more uxorio, reciproche contribuzioni economiche (Cass.3645/2023). A tale riguardo l'odierno ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di aver fornito, nel giudizio di merito, indizi ed elementi istruttori sintomatici di una più che ampia disponibilità di mezzi adeguati in capo alla richiedente l'assegno (cfr. pag.7 ricorso per i riferimenti a vacanze, crociere, frequenti viaggi in aereo per far visita al figlio - residente in Spagna alle Isole Canarie -, acquisto, in proprietà piena ed esclusiva, di un immobile produttivo di reddito, in quanto già locato a terzi).

11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nel senso precisato, il decreto impugnato va cassato nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, a cui è demandata anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso; accoglie il primo nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2024